

Avv. Saverio Petillo
Via Roccarainola, 78 - 80033 Cicciano (NA)
Tel. e fax 0818264901 – cell. 3283842201
pec: avv.saveriopetillo@pec.it

TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
RICORSO EX ART. 700 c.p.c.

Per il sig. Vuolo Emilio, nato il 07/02/1965 (NA) a Napoli, C.F. VLUMLE65B07F839M, residente in Tufino (NA) alla via De Gasperi n. 66, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Petillo (Foro di Nola), C.F. PTLSVR84B25A509N, in virtù di procura in calce al presente atto, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Cicciano (NA), alla via Roccarainola n. 78. Si dichiara ai sensi dell'art 125 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: avv.saveriopetillo@pec.it,

- ricorrente-

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca), C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t. per la carica, presso la sede dell'ente, al viale Trastevere 76/A, 00153 ROMA, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, via A. Testoni n. 6 – CAP 40123, C.F. 80068910373, pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente-

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C.F. 80039860632, in persona del dirigente p.t., che per la carica domicilia presso la sede dell'Ente, alla via Ponte Della Maddalena, 55, CAP 80142, NAPOLI, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, via A. Testoni n. 6 – CAP 40123, C.F. 80068910373, pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente-

CONTRO

UFFICIO VI - Ambito Territoriale di Napoli, C.F. 80033300635, in persona del dirigente p.t. per la carica, domiciliato presso la sede dell'Ente, alla via Ponte Della Maddalena, 55, CAP 80142 NAPOLI, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Bologna, via A. Testoni n. 6 – CAP 40123, C.F. 80068910373, pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente-

PER LA DECLARATORIA, previa emissione di provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, del diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto di precedenza ex artt. 7 e 8 del CCNI del 08.07.2020, prorogato con accordo sindacale siglato in data 16.06.2022 anche per l'anno scolastico 2022/23, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con conseguente annullamento e/o rettifica della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale per la provincia di Napoli anno scolastico 2022/23 – Scuola Secondaria di Secondo grado – posto comune e sostegno, emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Napoli, in data 05.08.2022

PREMESSO CHE

1. Il sig. Vuolo Emilio è docente di scuola secondaria di secondo grado con contratto a tempo indeterminato, tipo di posto comune classe di concorso A046 presso REIS014004 - NELSON MANDELA in Castelnovo né Monti (RE) alla via Matilde di Canossa n. 1;
2. il ricorrente, nei 4 anni scolastici precedenti al corrente a.s. 2022/2023, è sempre stato destinatario di assegnazione provvisoria interprovinciale sempre su posto “sostegno”, pur non essendo ancora in possesso del relativo titolo di specializzazione;
3. Il sig. Vuolo Emilio, tramite portale “*istanze online*”, presentava domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, di cui all'art. 7 comma 1 del CCNI del 08.07.2020 per la scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2022/23 per le sedi e distretti della Provincia di Napoli ai fini del ricongiungimento alla famiglia e nello specifico del coniuge, nonché al ricongiungimento alla zia Concetta Franco affetta da carcinoma e dichiarata dalla Commissione medica invalida ultrassessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (L. 104/92);
4. **nella suddetta domanda, il cui termine per l'invio era fissato per il 04.07.2022, il sig. Vuolo Emilio oltre a dichiarare i titoli preferenziali di cui sopra che determinavano un punteggio pari a 6 nella graduatoria, spuntando la relativa casella attestava di essere in procinto di concludere il corso di specializzazione sul sostegno, che avrebbe poi concluso in data 13.07.2022, per essere valutato alla stregua dei docenti col titolo**

già conseguito e di godere quindi di una ulteriore precedenza rispetto a coloro che ne erano sprovvisti;

5. con pubblicazione del 05.08.2022 protocollo n. 0012938 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli pubblicavano il bollettino contenente le assegnazioni provvisorie interprovinciali per la Provincia di Napoli ove non figurava il nome del ricorrente Vuolo Emilio, **nonostante vi fossero altri docenti col suo stesso punteggio e senza ulteriori precedenze che invece risultavano assegnatari di cattedre sul sostegno, benchè titolari su classe di concorso (e non su sostegno) come il ricorrente e con età anagrafica inferiore al ricorrente per la questione precedenze;**
6. in data 08.08.2022, il ricorrente proponeva a mezzo email reclamo individuale al suddetto Ufficio contestando la mancata assegnazione provvisoria anche in considerazione del titolo di specializzazione che nelle more, e precisamente in data 13.07.2022, aveva conseguito presso l'Università degli Studi di Salerno;
7. **in data 11.08.2022 l'Ambito Territoriale di Napoli, attraverso provvedimento di rettifiche e integrazioni al precedente provvedimento di Assegnazioni provvisorie interprovinciali del 05.08.2022, assegnava al docente Vuolo Emilio una cattedra provvisoria su posto comune A046 al Liceo E. Medi di Cicciano, rimediando al precedente errore e riconoscendo al ricorrente il legittimo diritto all'assegnazione provvisoria;**
8. **tuttavia, considerando che la materia A046 nel predetto Istituto non è tra quelle didattiche, essendoci solo due cattedre di potenziamento occupate da docenti non trasferiti né andati in pensione, l'Ambito Territoriale di Napoli, resosi conto dell'enorme svista e della confusione generata, pensava bene di lavarsene le mani e con provvedimento del 31.08.2022 revocava l'assegnazione provvisoria al ricorrente ledendo ancora una volta il suo sacrosanto diritto ad ottenerla!!!**

Da quanto premesso in fatto risulta evidente il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per la Provincia di Napoli, diritto prima giustamente riconosciuto dall'Ambito Territoriale di riferimento per poi essere negato a causa di evidenti errori in cui è incorsa l'amministrazione.

Pertanto il ricorso è fondato e merita l'accoglimento per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

In via del tutto preliminare appare necessario evidenziare la corretta giurisdizione del Tribunale adito, sezione Lavoro, come previsto dal D. Lgs n. 165/2001. L'art. 63, comma 1, del suddetto D.L. devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le

controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e il conferimento dei relativi incarichi attengono alla competenza del giudice ordinario. E ciò in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell'ambito dell'esercizio dei poteri di natura privatistica della Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi. In tali ipotesi, infatti, il sistema adottato per la formazione delle graduatorie non è lasciato al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, bensì si fonda su criteri ben precisi e prefissati.

Per quanto, invece, attiene alla competenza territoriale, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la competenza per territorio va determinata secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, per cui, competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. Nel caso di specie, l'attuale servizio alle dipendenze del MIUR è prestato dal ricorrente presso l'istituto NELSON MANDELA in Castelnovo né Monti (RE) alla via Matilde di Canossa n. 1, che ricade, per l'appunto, proprio all'interno della circoscrizione del Tribunale di Reggio Emilia in forza della regola di cui all'art. 413 comma 5 c.p.c..

2) IN ORDINE ALLA MANCATA CORRETTEZZA DELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

Come già ampiamente dibattuto, l'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (c.d. docenti di ruolo), che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al coniuge, al genitore, al convivente, etc. etc.) come espressamente previsto dal CCNI sulle Utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie relative agli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e poi prorogato per l'a.s. 2022/23 che ne regola la disciplina.

Dette operazioni seguono quelle di utilizzazione a domanda o d'ufficio dei docenti (risultati soprannumerari o in esubero) e precedono quelle di conferimento delle supplenze. Ed invero, così come emerge dall'art.1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti, *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai*

posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con: a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.”

Tale dispositivo è stato confermato e recepito con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, Istitutivo delle Graduatorie Provinciali e d'Istituto che all'art. 2, comma 1 testualmente recita: “ *Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede ai sensi del presente articolo.”*

I posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal “Quadro annuale complessivo delle disponibilità ed eventuali successive modificazioni” che, come disposto dall'art. 1 CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2020, deve essere predisposto dalla Direzione Regionale, come pure a livello provinciale, “prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali”, con obbligo di tempestiva informazione alle OO.SS. “anche eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse”.

Da ciò ne consegue che soltanto le eventuali disponibilità di cattedre e/o di orario scaturite successivamente al termine delle operazioni di assegnazione provvisorie, potranno essere conferite tramite contratti a tempo determinato, non quelle comunque disponibili entro il 31.08.2022, le quali dovranno essere utilizzate per soddisfare le richieste dei docenti a tempo indeterminato, come nel caso del ricorrente Emilio Vuolo.

Ad ulteriore conferma di quanto sin qui sostenuto in ordine alla piena sussistenza del fumus boni iuris, soccorre l'Ordinanza n. 6744 del 21/12/2015 de Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi che, accogliendo il ricorso presentato da una docente, al fin di vedere riconosciuto il proprio diritto all'assegnazione provvisoria interprovinciale

per ricongiungimento al nucleo familiare (come nel caso che ci occupa), chiariva che “alla luce del quadro normativo e regolamentare disciplinante la materia, deve concludersi ritenendo che i posti disponibili entro il 31 dicembre debbano essere assegnati prioritariamente al personale di ruolo e solo all’esito, al personale supplente, essendo coerente con tale impostazione anche il CNNI laddove stabilisce che i posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni da predisporre per ogni provincia (v. art. 1 comma 5 CNNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A per l’anno scolastico 2015/2016).

Dello stesso avviso sembra essere proprio l’interessato Tribunale di Reggio Emilia che con Ordinanza n. 848 del 27.03.2017 stabiliva che **“per coprire i posti di sostegno non potevano essere nominati i supplenti collocati nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto, ma dovevano prioritariamente essere assegnati i docenti di ruolo richiedenti assegnazione provvisoria, oggi ubicati nelle più disparate zone d’Italia dopo le assunzioni della “buona scuola”.**

Pertanto, oltre ai profili di palese illegittimità nella formazione della graduatoria di cui al provvedimento emesso dall’Ambito Territoriale di Napoli in data 05.08.2022, l’odierno ricorrente, per i precedenti 4 anni scolastici è stato destinatario di assegnazione provvisoria su posto sostegno nella provincia di residenza e ove ha famiglia, tra l’altro senza essere in possesso del titolo abilitativo, titolo che invece ha conseguito e dichiarato nella domanda relativa al corrente a.s., e paradossalmente questa volta senza ottenere la legittima assegnazione.

Inoltre, si ribadisce, l’amministrazione riconoscendo il diritto del ricorrente, con provvedimento successivo di rettifica lo aveva reso destinatario di assegnazione presso l’Istituto E. Medi di Cicciano, per poi nuovamente revocargliela a causa dell’evidente errore di valutazione sulla cattedra in cui è incorsa l’amministrazione.

Appare evidente, anche in base agli eventi che si sono susseguiti, ovvero dapprima il provvedimento di rettifica che concedeva l’assegnazione provvisoria e poi il successivo provvedimento di revoca, che il sig. Vuolo non sia stato sin da subito destinatario di assegnazione provvisoria solo perchè l’Ambito Territoriale abbia, erroneamente, inizialmente ignorato il conseguimento del titolo abilitativo sul sostegno del ricorrente per poi cercare in modo “maldestro” di rimediare una volta ricevuto il suo reclamo.

Il sig. Vuolo, a causa di tutto ciò, sta sopportando e sopporterà un danno rilevante alla vita di relazione e ai suoi diritti di lavoratore per cui emerge il pieno diritto all’assegnazione

provvisoria su posto comune e/o sostegno presso la sede più vicina alla residenza del coniuge o, in subordine, presso qualsiasi altra sede/distretti all'interno della Provincia di Napoli, così come indicate nella domanda di assegnazione provvisoria.

3) SUL PERICULUM IN MORA

Sussistono nel caso di specie i presupposti per la richiesta di emissione di un provvedimento di urgenza, anche inaudita altera parte.

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto del ricorrente ad essere assegnato provvisoriamente, per l'anno scolastico 2022/2023, ad una scuola secondaria di II grado ricompresa nel Comune di ricongiungimento alla coniuge, o in subordine in uno dei distretti della Provincia di Napoli. Il ricorso al provvedimento cautelare è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto del ricorrente a lavorare nella medesima sede o in una sede tale che possa farlo ricongiungere al proprio nucleo familiare e, non di meno, alla zia anziana, nubile, senza figli, che necessita di assistenza continua.

La necessità di ottenere in via d'urgenza il riconoscimento del diritto di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/2023, nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto del ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.

Con l'anno scolastico già ampiamente avviato, infatti, sulla base del mancato riconoscimento ed applicazione della riserva di posto e conseguente mancata assegnazione provvisoria, il ricorrente per far fronte ai suoi doveri di lavoratore è attualmente locato in una sede lontana dal Comune di residenza, dovendo far fronte, ovviamente, ad una considerevole sopportazione di costi per vitto ed alloggio.

Detta circostanza assume tutti i caratteri della gravità, dell'imminenza e dell'irreparabilità, costituendo l'allontanamento forzoso ed illegittimo del proprio nucleo familiare, un pregiudizio attuale e concreto idoneo ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto patrimoniale e non ed a rilevanza costituzionale che determina effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio.

Quindi, la necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione provvisoria nasce non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, considerando che l'anno scolastico è già iniziato verrebbe ancor di più leso il diritto del ricorrente a causa della durata annuale della richiesta di assegnazione, ma

anche dalla circostanza che in gioco vi sono, si ripete, diritti inviolabili legati alla tutela del lavoratore e della famiglia.

4) SULL'ASSENZA DI LITISCONSORZIO NECESSARIO

Secondo questa difesa, nella fattispecie che ci occupa non vi è necessità di estendere il contraddittorio ad eventuali controinteressati in quanto, pur trattandosi di sedi di lavoro potenzialmente assegnabili ad una platea di docenti non ben circoscritta – o comunque a coloro i quali hanno avanzato domanda di assegnazione provvisoria su Comuni e distretti della Provincia di Napoli, vi è da segnalare che gli eventuali posti cui può ambire il ricorrente sono pacificamente assegnabili a quest'ultimo, a meno che non si voglia includere nel novero dei controinteressati i docenti precari cui verrebbero assegnate le cattedre residue all'esito delle assegnazioni provvisorie. I docenti precari, infatti, anche in virtù di quanto sopra riportato e specificato, vengono per legge collocati nelle varie sedi solo e soltanto dopo il soddisfacimento delle legittime pretese di movimentazione dei docenti di ruolo. Ad ogni buon conto, qualora l'Ill.mo Giudicante dovesse ravvisare tale necessità si anticipa sin d'ora istanza ex art. 151 c.p.c. per la notifica ai controinteressati presenti nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie della provincia di Napoli.

Premesso e ritenuto tutto quanto innanzi precisato, il ricorrente Emilio Vuolo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Sig. Giudice designando presso il Tribunale Civile di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, ai sensi degli artt. 669 e seguenti e 700 c.p.c., e ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1. In via principale e cautelare, anche inaudita altera parte**
 - a. riconoscere, accertare e dichiarare, il diritto del sig. Emilio Vuolo ad usufruire del diritto di precedenza contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. e, pertanto, il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2022/2023 in uno degli Istituti Scolastici ubicati nel Comune di residenza più vicino alla coniuge, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Napoli, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto comune e/o sostegno, con conseguente revoca e/o rettifica della graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale pubblicata con avviso n. 0012938 del 05.08.2022 e del definitivo provvedimento n. 0014869 del 31.08.2022 con il quale veniva definitivamente revocata

l'assegnazione provvisoria al ricorrente, nonché annullamento e/o rettifica di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, con cui sono state disposte rettifiche alle assegnazioni già attribuite e/o nuove assegnazioni;

- b. conseguentemente, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Napoli, in persona del suo Dirigente p.t., di provvedere all'immediata assegnazione provvisoria, in favore del ricorrente Emilio Vuolo, di una sede di servizio più vicina al Comune di residenza dello stesso e della coniuge, nonché della zia nei confronti della quale è deputato a prestare assistenza, o in subordine in un altro Comune della Provincia di Napoli, secondo le preferenze indicate in domanda, su posto COMUNE e/o sostegno;
- c. Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito;
- d. con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario

IN VIA ISTRUTTORIA

Previa acquisizione della documentazione sopra richiamata, allegata al fascicolo di parte e qui di seguito elencata:

- 1) CCNI del 08.07.2020;
- 2) Documento di intesa per la proroga all'a.s. 2022/2023 del CCNI del 08.07.2020;
- 3) Contratto di assunzione del 01.12.2015;
- 4) domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale del docente Vuolo Emilio;
- 5) provvedimento del 05.08.2022 protocollo n. 0012938 assegnazioni provvisorie;
- 6) reclamo del 08.08.2022 inoltrato dal docente Vuolo Emilio a mezzo email;
- 7) provvedimento del 11.08.2022 di rettifiche e integrazioni al precedente provvedimento di assegnazioni provvisorie interprovinciali del 05.08.2022, contenente assegnazione provvisoria al ricorrente;
- 8) provvedimento del 31.08.2022 contenente revoca dell'assegnazione provvisoria del ricorrente;
- 9) documentazione L.104/92 della signora Franco Concetta e dichiarazione del familiare Vuolo Gaetano di non potersene prendere cura;
- 10) dichiarazione personale per la determinazione del punteggio esigenze di famiglia;
- 11) dichiarazione di residenza coniuge;

- 12) autocertificazione conseguimento titolo di specializzazione con esami superati;
- 13) 1° bollettino AT Napoli del 10.09.2022 con assegnazione di cattedre su sostegno e posto comune a docenti con contratti a tempo determinato;
- 14) 2° bollettino AT Napoli del 27.09.2022 con assegnazione di cattedre su sostegno e posto comune a docenti con contratti a tempo determinato;
- 15) 3° bollettino AT Napoli del 14.10.2022 con assegnazione di cattedre su sostegno e posto comune a docenti con contratti a tempo determinato;
- 16) 4° bollettino AT Napoli del 07.11.2022 con assegnazione di cattedre su sostegno e posto comune a docenti con contratti a tempo determinato.

Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia ordinare l'esibizione, la produzione e quindi l'acquisizione, ex art. 210 e 421 cpc, di tutta la documentazione afferente il personale docente destinatario di assegnazione provvisoria interprovinciale per la classe di concorso e per il sostegno riguardo alla Scuola secondaria di II grado nella provincia di Napoli per l'anno scolastico 2022/2023 e le rispettive domande di assegnazione provvisoria interprovinciale per il medesimo anno scolastico e di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta.

Con riserva di ogni ulteriore richiesta di prova, anche all'esito della costituzione di controparte.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è, allo stato, indeterminabile e che il contributo di € 259,00 è stato interamente versato

Cicciano, lì 18.11.2022

Avv. Saverio Petillo

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto avv. Saverio Petillo, in qualità di procuratore del sig. Emilio Vuolo, nato il 07/02/1965 (NA) a Napoli, C.F. VLUMLE65B07F839M, residente in Tufino (NA) alla via De Gasperi n. 66

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a veder accolta la sua domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/23, secondo l'ordine di preferenze indicate in domanda all'interno della Provincia di Napoli;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti presenti nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie della Provincia di Napoli per l'a.s. 2022/23;
- Sussistendo, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e i relativi indirizzi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per il ricorrente non soltanto in ragione dell'elevato numero di destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento

SI CHIEDE

all.mo Giudice del Lavoro adito di voler autorizzare, esclusivamente per i controinteressati presenti nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie nella Provincia di Napoli a.s. 2022/23 la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da a quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e conseguentemente di **ordinare detta pubblicazione ad esclusivo carico dell'Amministrazione resistente.**